



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1766

Modifiche alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in
materia di tartufi

Indice

1. DDL S. 1766 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1766	5

1. DDL S. 1766 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1766

XVII Legislatura

Modifiche alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di tartufi

Iter

17 marzo 2015: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1766

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

Camilla Fabbri (PD)

Cofirmatari

[Roberto Ruta](#) ([PD](#)), **[Stefano Esposito](#)** ([PD](#)), **[Daniele Gaetano Borioli](#)** ([PD](#))

Silvana Amati ([PD](#)) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2015)

Bruno Astorre ([PD](#)) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2015)

Massimo Caleo (**PD**) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2015)

Laura Cantini ([PD](#)) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2015)

Monica Cirinna' ([PD](#)) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2015)

Stefano Collina (PD) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2015)

Laura Fasiolo (**PD**) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2015)

Elena Ferrara (PD) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2015)

Mario Morgoni ([PD](#)) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2015)

Claudio Moscardelli (PD) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2015)

Pamela Giacomina Giovanna Orru' ([PD](#)) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2015)

Stefania Pezzopane (**PD**) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2015)

Francesco Russo ([PD](#)) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2015)

Pasquale Sollo (PD) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2015)

Maria Spilabotte ([PD](#)) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2015)

Stefano Vaccari ([PD](#)) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2015)

Mara Valdinosi ([PD](#)) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2015)

Daniela Valentini ([PD](#)) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2015)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **12 febbraio 2015**; annunciato nella seduta pom. n. 391 del 12 febbraio 2015.

Classificazione TESEO

IVA , FUNGHI E TARTUFI

Assegnazione

Assegnato alla [6^a Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede referente il 17 marzo 2015.

Annuncio nella seduta pom. n. 411 del 17 marzo 2015.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 9^a (Agricoltura)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1766

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1766

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FABBRI , RUTA , Stefano ESPOSITO , BORIOLO , AMATI , ASTORRE , CALEO , CANTINI , CIRINNÀ , COLLINA , FASIOLO , Elena FERRARA , MORGONI , MOSCARDELLI , ORRÙ , PEZZOPANE , RUSSO , SOLLO , SPILABOTTE , VACCARI , VALDINOSI e VALENTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2015

Modifiche alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di tartufi

Onorevoli Senatori. -- Il settore produttivo del tartufo attraversa ormai da tempo problemi di varia natura. Tra questi il più grave è sicuramente quello relativo all'inquadramento merceologico e fiscale nella normativa vigente che tuttora non riconosce l'appartenenza piena e senza ambiguità di tale prodotto ai prodotti agricoli.

Nonostante il tartufo sia ormai da decenni un prodotto coltivabile, disciplinato dall'articolo 3 della legge n. 752 del 1985 in materia di raccolta e commercializzazione, non appare a tutt'oggi nell'elenco dei prodotti agricoli di cui alla tabella A, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con tutti gli effetti giuridici e fiscali conseguenti.

L'esclusione del tartufo dalla stessa tabella, benché comprensibile nel 1972, ovvero quando ancora il tartufo non era coltivabile, risulta assolutamente inaccettabile oggi, soprattutto in considerazione dei numerosi aggiornamenti in materia fiscale che il legislatore ha introdotto a vario titolo nella tabella A.

L'effetto di tale immobilismo legislativo nel settore del tartufo ha comportato una progressiva perdita di competitività del tartufo italiano nel mondo, infatti altre nazioni come la Francia, la Spagna, la Croazia (solo per citare quelle dell'Unione europea), grazie a normative più favorevoli che considerano il tartufo un prodotto agricolo con aliquote IVA dal 4 al 5,5 per cento, hanno guadagnato quote sui mercati di consumo internazionali minacciando prima e scalzando poi il primato, una volta indiscusso, del prodotto italiano. Tale situazione ha danneggiato e continua a danneggiare le diverse imprese della intera filiera del tartufo nostrano.

La possibilità di rendere un prodotto di qualità, come il tartufo, economicamente più vantaggioso e competitivo nel mercato, italiano, europeo ed internazionale, è una occasione importante che valorizza il territorio di produzione sia come attrazione che come promozione turistica.

Con una risposta all'interrogazione a risposta scritta E-002766/2014 del 23 aprile 2014 della Commissione europea a firma di Dacian Ciolos si precisava che: «i tartufi sono un prodotto agricolo». Essi sono inclusi nell'allegato I, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Il loro codice nomenclatura combinata è 0709 59 50, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 347 del 20 dicembre 2013.

Nella stessa risposta la commissione ricorda che il regolamento (UE) n. 1308/2013 consente agli Stati membri di riconoscere le organizzazioni di produttori nei settori elencati, tra l'altro, nella parte IX e X

del suddetto allegato I. Nel quadro del regime ortofrutticolo può essere concesso un sostegno specifico dell'Unione europea alle organizzazioni di produttori riconosciute di tartufi coltivati. Inoltre il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), determina il quadro per i programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo 2014-2020. Gli Stati membri stanno attualmente definendo i loro PSR che dovranno essere poi approvati dalla Commissione europea e avranno la possibilità di valutare quale tipo di sostegno, se del caso, potrebbe essere concesso al settore.

Entrambi i regolamenti sono direttamente applicabili in Italia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 15), le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi»;

b) dopo il numero 41) è inserito il seguente:

«41-bis) funghi e tartufi preparati o comunque conservati, ma non nell'alcool o nell'acido acetico»;

2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 21), le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi»;

b) dopo il numero 21) è inserito il seguente:

«21-bis) tartufi freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificamente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati»;

c) al numero 70), le parole: «(esclusi i tartufi)» sono sostituite dalle seguenti: «, compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi,».

3. Le disposizioni della tabella A, parte I e parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata dal presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2015.

Art. 2.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

